

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Lucio Stenio de Benedictis	Presidente
- Avv. Fabrizio Di Carlo	Cons. Segretario
- Avv. Federico Squartecchia	Cons. Tesoriere
- Avv. Guido Cappuccilli	Consigliere
- Avv. Roberta Colitti	Consigliere
- Avv. Fabio Corradini	Consigliere
- Avv. Elena Di Bartolomeo	Consigliere
- Avv. Donato Di Campli	Consigliere
- Avv. Massimo Di Michele	Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre	Consigliere
- Avv. Alba Febbo	Consigliere
- Avv. Filomena Mancinelli	Consigliere
- Avv. Giovanni Manieri	Consigliere
- Avv. Alessandro Migliorati	Consigliere
- Avv. Giovanni Stramenga	Consigliere

o o o

L'anno **2010**, il giorno **25** del mese di **marzo**, alle ore **18.00**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza giustificata dei Cons. Di Carlo e Manieri, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
- 2) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
- 3) COMUNICAZIONE PRESIDENTE

ORE 18.00

- 4) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. \* (RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO)
- 5) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI:
  - N. \* RELATORE AVV. SQUARTECCHIA  
SCADENZA PROROGA 31.03.10
  - N. \* RELATORE AVV. CORRADINI  
SCADENZA PROROGA 31.03.10
  - N. \* RELATORE AVV. COLITTI  
SCADENZA PROROGA 03.04.10
  - N. \* RELATORE AVV. MANCINELLI  
SCADENZA PROROGA 31.03.10
  - N. \* RELATORE AVV. DI SILVESTRE  
SCADENZA PROROGA 29.03.10
  - N. \* RELATORE AVV. COLITTI  
SCADENZA PROROGA 29.03.10
  - N. \* RELATORE AVV. MANCINELLI  
SCADENZA PROROGA 29.03.10
  - N. \* RELATORE AVV. DI CAMPLI  
SCADENZA PROROGA 29.03.10
  - N. \* RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO

SCADENZA PROROGA 29.03.10  
N. \* RELATORE AVV. DI SILVESTRE  
SCADENZA PROROGA 29.03.10  
N. \* RELATORE AVV. COLITTI  
SCADENZA PROROGA 29.03.10  
N. \* RELATORE AVV. MANCINELLI  
SCADENZA PROROGA 29.03.10  
N. \* RELATORE AVV. DI CAMPLI  
SCADENZA PROROGA 29.03.10  
N. \* RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO  
SCADENZA PROROGA 29.03.10  
N. \* RELATORE AVV. CORRADINI  
SCADENZA PROROGA 29.03.10  
N. \* RELATORE AVV. SQUARTECCHIA  
SCADENZA PROROGA 29.03.10  
N. \* RELATORE AVV. DI SILVESTRE  
SCADENZA PROROGA 29.03.10  
N. \* RELATORE AVV. COLITTI  
SCADENZA PROROGA 29.03.10  
N. \* RELATORE AVV. MANCINELLI  
SCADENZA PROROGA 29.03.10  
N. \* RELATORE AVV. DI CAMPLI  
SCADENZA PROROGA 29.03.10  
N. \* RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO  
SCADENZA PROROGA 29.03.10  
N. \* RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO

- 6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- 7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO- RICONOSCIMENTO CREDITI
- 8) RICHIESTA AVV.TI \*\* SU MASTER IN CONCILIAZIONE (RELATORE AVV. COLITTI)
- 9) COMUNICAZIONE 10.2.10 AVV. \* (RELATORE AVV. STRAMENGA)
- 10) RICHIESTA RAG. DONATELLI (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
- 11) COMUNICAZIONE DI POSTE ITALIANE (RELATORE: COMMISSIONE ESPOSTI)
- 12) CRITERI PER REDAZIONE NOTA SPESE (RELATORE: COMMISSIONE OPINAMENTI)
- 13) QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. COLITTI)
- 14) COMUNICAZIONE 9.3.10 DI UNASOLUZIONE (RELATORE AVV. COLITTI)
- 15) OPINAMENTI
- 16) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario f.f. Avv. Migliorati deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa via fax a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

### **1) LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE**

Letto il verbale della seduta precedente (18.3.10), il Consiglio l'approva.

### **2) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO**

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

- a) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott. \* su domanda del 22.3.10;
- b) quanto alla nota del 18.3.2010 con la quale l'avv. \* ha chiesto se possa rimanere iscritto all'Albo tenuto da questo Consiglio pur avendo trasferito prima la residenza e quindi lo studio a \* ovvero, nella negativa, il rilascio del nulla-osta per trasferimento all'Ordine di \*, avuto riguardo al fatto che l'avvenuto spostamento dello studio principale e della residenza non consentono il mantenimento dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati tenuto da questo Consiglio, rilascia il nulla osta al trasferimento dell'avv. \* all'Ordine di \*.

### **3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Il Presidente rende noto che

a- è pervenuta dal CNF comunicazione del 24.3.2010 con allegato resoconto dell'incontro tenutosi il 17.3.10, sotto il coordinamento del Consigliere CNF Avv. Andrea Mascherin ed alla presenza di numerosi Avvocati Consiglieri Giudiziali, riguardante il ruolo degli Avvocati nei Consigli Giudiziari, delibera di condivisione del CNF e nuova convocazione per il giorno 14 maggio 2010. Il Consiglio, preso atto, delega l'Avv. Alberto Massignani a partecipare all'incontro in questione;

b- è pervenuta dal C.N.F. e dalla Cassa Nazionale di Previdenza copia della sentenza n. 106 del 17.3.10 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità della norma che prevede la possibilità per i praticanti avvocati abilitati al patrocinio di essere nominati difensori di ufficio. Il Consiglio ne prende atto;

c- è pervenuto dal CNF invito ai Referenti dell'Ordine a partecipare all'incontro che si terrà in Roma il 9 aprile 2010 al fine di fornire agli Ordini le prime indispensabili indicazioni tecnico operative in materia di mediazione e conciliazione in materia civile e commerciale e per concordare le forme di collaborazione ritenute più opportune. Il Consiglio, preso atto della comunicazione 22.03.10 del CNF, delega a partecipare alla riunione anzi detta i componenti della Commissione sulla conciliazione.

d- l'avv. \* ha depositato il \* ricorso al C.N.F. avverso la decisione del \* con la quale il COA di Pescara gli ha irrogato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due. Il Consiglio ne prende atto, disponendo la trasmissione degli atti al CNF;

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.

*- entra alle 18,45 il Consigliere avv. Di Carlo il quale assume le funzioni di Segretario e partecipa alla seduta -*

e- in relazione alle convocazioni della Commissione di Manutenzione del Palazzo di Giustizia, periodicamente disposta dal Presidente del Tribunale,

appare opportuno delegare un Consigliere che partecipi alle medesime ogni qualvolta esse siano convocate. Il Consiglio delega a tal fine il Consigliere Avv. Di Michele;

f- la dott. Posa Antonella comunica di essere stata eletta rappresentante dei praticanti del II anno della Scuola Forense. Il Consiglio ne prende atto, disponendo che la dott. Posa vada ad integrare la Commissione Pratica e che se ne dia comunicazione alla medesima;

g- è pervenuta oggi richiesta dell'avv. \* di visionare ed estrarre copia degli atti relativi al tentativo di conciliazione tra il medesimo e l'Avv. \* disposto dal Consiglio ed al quale è stato delegato il Cons. Manieri. Il Consiglio autorizza in conformità.

#### **4) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. \* (RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO)**

Il Consiglio conferma il provvedimento di rinvio al 6 maggio 2010 della comparizione dell'incolpato, già disposta nella seduta del 18 marzo scorso su richiesta del medesimo per le ragioni ivi illustrate.

#### **5) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

a) Esposti:

Il Consiglio passa all'esame dei seguenti esposti:

- N. \* proposto dall'avv. \* nei confronti dell'avv. \*. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Squartecchia, rilevato che le espressioni utilizzate dall'avv. \* si appalesano assolutamente inopportune e particolarmente forti; considerato che a nulla rileva la circostanza che le stesse fossero indirizzate alla controparte e non al suo difensore, posto che è fatto divieto di usare espressioni sconvenienti e offensive sia nei confronti di colleghi che nei confronti di magistrati, controparti e terzi (art. 20 C.D.F.); rilevato, tuttavia, che le espressioni *de quibus* non esorbitano i limiti della difesa e risultano pertinenti alla causa dispone l'archiviazione dell'esposto.

- N. \* proposto da \* nei confronti dell'avv. \*. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Corradini,

- letti l'esposto del \* nonché l'integrazione dello stesso del \*; letta l'ordinanza del \* allegata in copia dall'esponente al predetto ultimo atto;

- letta la memoria difensiva dell'avvocato \* del \* e visionata tutta la copiosa documentazione ad essa allegata;

- visti gli atti;

- considerati gli artt. 6,7,8 e 49 del codice deontologico forense e soprattutto quest'ultimo canone disciplinare in relazione agli artt. 51 primo comma e 380 primo comma c.p. dalla cui disamina unitaria non si rinvengono omissioni, infrazioni o violazioni disciplinari nel caso di specie, nemmeno astrattamente configurabili;

- considerato che l'ordinanza di sospensione del \* in riferimento alla fattispecie in concreto verificatasi (*tra l'altro oggetto di reclamo inoltrato dall'avvocato \* con atto del \**) appare priva di contributo causale rilevante ai fini della paventata lamentela sotto il profilo disciplinare esclusivamente valutabile in questa sede;

– rilevato che tutta la vicenda risulta verificabile, così come compendiata a seguito della ricostruzione dei fatti e delle dinamiche processuali, sotto il profilo

del giudizio di condotta o meno dell'avvocato che possa aggravare con onerose e plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita;

- rilevato, altresì, che nel caso di specie non vi è stata alcuna condotta disciplinarmente rilevante da parte dell'avvocato \* nei confronti del \* atteso che il primo pagamento dell'esponente è avvenuto solo dopo otto mesi di tempo dalla notifica dell'atto di precetto e che risultano agli atti anche quattro missive dell'avvocato \* al legale dell'esponente (*di cui una addirittura all'esponente personalmente c/o il proprio difensore*) dalle quali emerge che il professionista in questione più volte ha comunicato preventivamente al debitore di dover dare avvio alla procedura esecutiva facendo anche presente le spese eventualmente necessarie in caso di prosieguo;

- considerato ancora che proprio lo stesso esponente ha successivamente corrisposto ed offerto ulteriori somme, a suo dire *pro bono pacis*, comunque non totalmente soddisfattive del credito vantato il che rivela la precisa "*non convinzione del debitore di aver pagato tutto*" poiché, altrimenti, questi non le avrebbe nemmeno esborsate;

- che non deve trarre in inganno la circostanza del valore dell'immobile pignorato proporzionato al debito residuo, sempre sotto il profilo disciplinare, visto che il medesimo debitore potrebbe chiedere la conversione del pignoramento anche senza il consenso del creditore così ottenendo dilazioni ed evitando la vendita immediata laddove non fosse in grado di estinguere l'intero debito;

- che, quindi, l'attività professionale dell'avvocato \* non merita censure di natura disciplinare atteso che egli ha agito, come doveva, nell'interesse del suo assistito e comunque proprio a difesa di quelle effettive ragioni di quest'ultimo;

P.T.M.

delibera l'archiviazione dell'esposto nr. \*.

- N. \* proposto da \* nei confronti dell'avv. \*. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Colitti, preso atto che: con esposto in data \* la sig.ra \* lamentava di avere conferito incarico all'avv. \* al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale nel mese di \*; nell'espletamento dell'indicato incarico nel mese di \* l'avv. \* le aveva consegnato un assegno (emesso dalla compagnia \*, che copriva i rischi R.C.A. del veicolo investitore) dell'importo di € \*, assicurando che successivamente avrebbe ricevuto l'ulteriore somma di € \* a saldo di quanto dovutole per i titoli dedotti. Nel medesimo giorno l'avv. \* ebbe ad accompagnare la sig.ra \* in banca al fine di negoziare l'assegno e nell'occasione si fece consegnare la somma di € \* a titolo di compenso per le prestazioni svolte, senza emettere fattura. Di poi, nulla ricevendo dalla compagnia assicuratrice, la sig.ra \* esponeva di avere inutilmente cercato di contattare \* per avere notizie, di talchè ebbe a recarsi presso la \*, in compagnia di un'amica, dove scoprì che non avrebbe ottenuto nulla di più di quanto aveva già ricevuto, poiché l'avvocato aveva sottoscritto una quietanza a saldo; vieppiù, veniva a conoscenza che l'onorario liquidato dalla medesima assicurazione all'avv. \* era pari ad € \*. Di conseguenza alcuni giorni dopo si recò presso lo studio del\* al fine di richiedere la

restituzione della somma indebitamente percepita dall'avvocato, ma inutilmente, atteso che \* aveva giustificato il maggiore esborso quale compenso per averla accompagnata in ospedale per alcune visite mediche. Per i fatti come esposti la sig.ra \* ha sottoposto al giudizio del Consiglio il comportamento tenuto dall'avv. \*. Allegava all'esposto copia della tabella di calcolo del risarcimento del proprio danno della \* e della quietanza sottoscritta dall'avv. \*;

a- con memoria depositata in data \* l'avv. \* si è difesa, assumendo di non avere mai ricevuto alcun compenso dalla sig.ra \* per l'attività professionale svolta, di talchè nessuna fattura avrebbe potuto emettere, precisando pure che la stessa era all'epoca dei fatti la compagna del \*; riferiva, però, essere circostanza vera che la sig.ra \* avesse diritto ad ottenere dalla compagnia assicuratrice l'ulteriore somma di € \* a titolo di rimborso della spesa per la sostituzione degli occhiali, che l'esponente indossava al momento del sinistro stradale, e per questo riteneva non ancora definita la pratica risarcitoria. Precisava pure essere vero che per un periodo di tempo la sig.ra \* non era riuscita a contattarla, a causa di gravi problemi di salute della \*, che l'avevano tenuta lontana dal proprio studio professionale. Indicava quali testi a conferma dei propri assunti alcune persone, tra le quali l'ispettore di liquidazione della \*

b- con delibera in data 17.2.2010 il COA ha delegato il cons.relatore ad assumere informazioni presso la \*;

c- assunte le medesime, l'avv. Colitti riferiva al Consiglio che il dott. \*, responsabile dell'Ufficio Liquidazione sinistri dell'indicata compagnia, le aveva confermato che la pratica risarcitoria era definita e nessun esborso ulteriore riteneva essere dovuto alla sig.ra \*, essendo stata sottoscritta dall'avv. \* una quietanza a saldo;

ritenuto che:

1- non vi è alcuna prova dell'esborso della somma di € \* da parte dell'esponente a favore dell'avv. \*, la quale ha escluso categoricamente di averla ricevuta;

2- all'avv. \* non era stata conferita dalla propria cliente alcuna procura a transigere, quietanzare e riscuotere, di talchè la prima non aveva alcun potere di emettere la quietanza allegata all'esposto;

3- l'avv. \* ebbe a comunicare alla propria assistita che avrebbe ricevuto una somma ulteriore rispetto a quella già ottenuta dalla \* a titolo di ristoro dei patiti danni, mentre sapeva non essere vera detta circostanza;

ritenuto quindi che l'avv. \* ha violato gli artt.6-7-40 C.D.F. per avere accettato in nome e per conto della sign.\* a definizione totale della pratica risarcitoria relativa al dedotto sinistro stradale la somma di € \* pur essendo consapevole di non avere ricevuto mandato a tal fine; nonché per avere fornito informazioni non veritiere alla propria cliente, segnatamente in ordine ad una ulteriore somma da ricevere per il medesimo titolo, ben sapendo che null'altro la compagnia assicuratrice avrebbe corrisposto delibera di dar luogo al procedimento disciplinare a carico dell'avv. \* per avere :

- a- accettato in nome e per conto della sig.ra \* a definizione totale della pratica risarcitoria relativa al sinistro stradale occorso alla propria cliente la somma di € \*, pur essendo consapevole di non aver ricevuto mandato a tal fine;
- b- fornito informazioni non veritiere alla propria cliente, segnatamente in ordine ad un'ulteriore somma da ricevere per il medesimo titolo, ben sapendo che null'altro la compagnia assicuratrice avrebbe corrisposto così violando gli artt. 6-7-40 C.D.F..

\*\*\*

Ai sensi dell'art. 7 del regolamento di attuazione della L. 241/90 assume le funzioni di Cons. Istruttore l'avv. Roberta Colitti

- **N. \*** proposto dall'avv. \* nei confronti degli avv. \*\*. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Mancinelli, preso atto che nessun riscontro ha avuto la racc.a.r. in data \* con la quale, ritenuta la necessità di acquisire copia della lettera \* a firma degli avv.ti \*\* menzionata nell'esposto inoltrato dall'Avv. \*, se ne chiedeva copia a quest'ultimo; -ritenuto che, in ogni caso, la lettera \*, della quale si contesta la produzione in giudizio in presunta violazione dell'art.28 C.D., reca quale mittente \* senza altra specificazione, e reca altresì sottoscrizione illeggibile priva di qualsiasi indicazione circa la provenienza da Avvocato; -considerato che è pervenuta nota difensiva con la quale gli avv.ti \*\* dichiarano che la racc.a.r. \* costituiva il primo adempimento del mandato ricevuto contro \*, che non vi erano stati precedenti contatti, e che la lettera di riscontro del \*, certamente riconducibile ad un funzionario \*, non era tuttavia identificabile come proveniente da un Collega, delibera di archiviare l'esposto n.\* poichè la condotta degli avv.ti \*\* non integra gli estremi dell'illecito disciplinare.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni.

*-Esce alle ore 19,45 il Cons. Avv. Febbo*

- **N. \*** proposto da Cassa Nazionale di Previdenza nei confronti dell'avv. \*. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Di Silvestre, rilevato che il mancato invio del modello 5 si riferisce all'anno 2003 e che risulta decorso il termine prescrizione di legge, dispone l'archiviazione dell'esposto per intervenuta prescrizione quanto al presente profilo; preso atto del mancato invio del mod. 5 e visto l'art. 9 della legge n. 141 del 1992, delibera di convocare l'iscritto per la seduta del 13 maggio alle ore 15,30.

- **N. \*** proposto da Cassa Nazionale di Previdenza nei confronti dell'avv. \*. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Colitti visto l'art. 9 della legge n. 141 del 1992, rilevato che il mancato invio del modello 5 si riferisce agli anni 2002 e 2003 e che risulta decorso il termine prescrizione di legge, dispone l'archiviazione dell'esposto per intervenuta prescrizione quanto al presente profilo; preso atto del mancato invio del mod. 5 e visto l'art. 9 della legge n. 141 del 1992, delibera di convocare l'iscritto per la seduta del 13 maggio alle ore 15,45.

- **N. \*** proposto da Cassa Nazionale di Previdenza nei confronti dell'avv. \*. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Mancinelli, rilevato

che il mancato invio del modello 5 si riferisce all'anno 2003 e che risulta decorso il termine prescrizione di legge, dispone l'archiviazione dell'esposto per intervenuta prescrizione quanto al presente profilo; preso atto del mancato invio del mod. 5 e visto l'art. 9 della legge n. 141 del 1992, delibera di convocare l'iscritto per la seduta del 13 maggio alle ore 16,00.

- **N. \*** proposto da Cassa Nazionale di Previdenza nei confronti dell'avv. \*. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Di Campli e ritenuta l'opportunità di esperire maggiori accertamenti, delibera di prorogare di gg. 30 il termine previsto dall'art. 5 del regolamento consiliare di attuazione della L. 241/90.

*-Esce il Presidente Avv. de Benedictis alle 20,08 ed assume le funzioni di Presidente l'Avv. Di Michele*

#### IL PRESIDENTE

- **N. \*** proposto da Cassa Nazionale di Previdenza nei confronti dell'avv. \*. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Di Bartolomeo, rilevato che il mancato invio del modello 5 si riferisce agli anni 2002 e 2003 e che risulta decorso il termine prescrizione di legge, dispone l'archiviazione dell'esposto per intervenuta prescrizione quanto al presente profilo; preso atto del mancato invio del mod. 5 e visto l'art. 9 della legge n. 141 del 1992, delibera di convocare l'iscritto per la seduta del 13 maggio alle ore 16,15.

#### IL PRESIDENTE F.F.

*-Alle 20,15 rientra e riassume le funzioni di Presidente l'Avv. de Benedictis-*

- **N. \*** proposto da Cassa Nazionale di Previdenza nei confronti dell'avv. \*. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Di Silvestre, ritenuta l'opportunità di acquisire maggiori chiarimenti dall'avv. \* il quale riferisce verbalmente di aver sanato la propria posizione, delibera di prorogare di gg. 60 il termine previsto dall'art. 5 del regolamento consiliare di attuazione della L. 241/90.

- **N. \*** proposto da Cassa Nazionale di Previdenza nei confronti dell'avv. \*. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Colitti, delibera di prorogare di gg. 30 il termine previsto dall'art. 5 del regolamento consiliare di attuazione della L. 241/90.

- **N. \*** proposto da Cassa Nazionale di Previdenza nei confronti dell'avv. \*. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Mancinelli, stante l'impedimento della Collega \* per ragioni di salute, delibera di prorogare di gg. 30 il termine previsto dall'art. 5 del regolamento consiliare di attuazione della L. 241/90

- **N. \*** proposto da Cassa Nazionale di Previdenza nei confronti dell'avv. \*. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Di Campli e ritenuta l'opportunità di maggiori accertamenti, delibera di prorogare di gg. 30 il termine previsto dall'art. 5 del regolamento consiliare di attuazione della L. 241/90

- **N. \*** proposto da Cassa Nazionale di Previdenza nei confronti dell'avv. \*. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Di Bartolomeo, stante l'impedimento del Collega per ragioni di salute, delibera di prorogare di gg. 30 il termine previsto dall'art. 5 del regolamento consiliare di attuazione della L. 241/90

- **N. \*** proposto da Cassa Nazionale di Previdenza nei confronti dell'avv. \*. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Corradini, rilevato che il mancato invio del modello 5 si riferisce all'anno 2003 e che risulta decorso il termine prescrizione di legge, dispone l'archiviazione dell'esposto per intervenuta prescrizione quanto al presente profilo; considerata ed acquisita la documentazione prodotta dall'avv. \* unitamente alle memorie e giustificazioni difensive del 24.3.2010; rilevato che dalla predetta documentazione emerge la prova dell'avvenuta comunicazione da parte dell'iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza Forense della dichiarazione sostitutiva di certificazione per il reddito netto professionale ai fini IRPEF e per il volume d'affari ai fini IVA relativa all'anno di competenza 2003 (Mod. 5/2004) inoltrata a mezzo raccomandata a.r. del 24.03.2010, delibera di non luogo a provvedere in ordine alla sospensione.

- **N. \*** proposto da Cassa Nazionale di Previdenza nei confronti dell'avv. \*. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Squartecchia, rilevato che l'avv. \* nell'anno 2002 non ha svolto la professione forense per essere stata assunta \* in data 5.11.2001; constatato che, in data 28.12.2001, l'avv. \* aveva richiesto al COA di \*, presso cui, all'epoca, era iscritta, la cancellazione dall'Albo, disposta il successivo 07.01.2002; rilevato che la Cassa Nazionale di Previdenza, con nota del 23.12.2002, comunicava all'avv. \* che la data di cancellazione alla Cassa doveva ritenersi quella del 28.12.2001; rilevato che in ogni caso, l'avv. \*, in data 26.2.2010, ha provveduto all'invio del Mod. 5/2003; considerato, pertanto, che l'iscritta non era tenuta all'invio del Mod. 5/2003, cui, *ad abundantiam*, la stessa ha provveduto; P.Q.M. delibera il non luogo a provvedere sia in ordine alla richiesta di avvio del procedimento disciplinare tendente alla sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale sia in ordine ai profili disciplinari con conseguente archiviazione dell'esposto.

- **N. \*** proposto da Cassa Nazionale di Previdenza nei confronti dell'avv. \*. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Di Silvestre, rilevato che il mancato invio del modello 5 si riferisce agli anni 2002 e 2003 e che risulta decorso il termine prescrizione di legge, dispone l'archiviazione dell'esposto per intervenuta prescrizione quanto al presente profilo; preso atto del mancato invio del mod. 5 e visto l'art. 9 della legge n. 141 del 192, delibera di convocare l'iscritto per la seduta del 13 maggio alle ore 16,30.

- **N. \*** proposto da Cassa Nazionale di Previdenza nei confronti dell'avv. \*. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Colitti, rilevato che il mancato invio del modello 5 si riferisce all'anno 2003 e che risulta decorso il termine prescrizione di legge, dispone l'archiviazione per intervenuta prescrizione; rilevato l'avvenuto invio del mod. 5 e preso atto

che l'iscritto ha sanato la propria posizione, delibera di non luogo a provvedere in ordine alla sospensione.

- **N. \*** proposto da Cassa Nazionale di Previdenza nei confronti dell'avv. \*. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Mancinelli, rilevato che il mancato invio del modello 5 si riferisce all'anno 2003 e che risulta decorso il termine prescrizione di legge, dispone l'archiviazione per intervenuta prescrizione; rilevato l'avvenuto invio del mod. 5 e preso atto che l'iscritto ha sanato la propria posizione, delibera di non luogo a provvedere in ordine alla sospensione.

*-Alle 20,30 esce il Cons. Cappuccilli-*

- **N. \*** proposto da Cassa Nazionale di Previdenza nei confronti dell'avv. \*. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Di Campi, ritenute l'opportunità, delibera di prorogare di gg. 30 il termine previsto dall'art. 5 del regolamento consiliare di attuazione della L. 241/90.

*-Alle 20,40 entra e partecipa alla seduta il Cons. Cappuccilli-*

- **N. \*** proposto da Cassa Nazionale di Previdenza nei confronti dell'avv. \*. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Di Bartolomeo, ritenute l'opportunità, delibera di prorogare di gg. 30 il termine previsto dall'art. 5 del regolamento consiliare di attuazione della L. 241/90.

- **N. \*** proposto da \* nei confronti dell'avv. \*. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. \* che dichiara di volersi astenere per essere controparte in giudizio promosso da soggetto assistito da \* e che non è stata ancora risolta la questione relativa alle, spese, autorizza il Cons. \* ad astenersi e designa quale Relatore il Consigliere individuato in base al meccanismo automatico di turnazione, prorogando di gg. 90 il termine.

## **6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

Il Consiglio, vista la richiesta dell'Avv. \*, difensore della sig.ra \* (nata a \* il \*), già ammessa al patrocinio in data 02.04.2009, a parziale rettifica del precedente provvedimento, prende atto della pendenza del procedimento civile promosso nei confronti della sig.ra \* dinanzi al Giudice di Pace di Pescara.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 19.03.2010 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di sfratto per finita locazione promosso da \* dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U..

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nato a \* il \*) depositata in data 19.03.2010 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di cancellazione del proprio nominativo dal registro informatico dei protesti da proporre nei confronti della \* dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U..

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 22.03.2010 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione giudiziale dal coniuge \* da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U..

*-Alle ore 20.43 esce il Cons. Squartecchia-*

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 24.03.2010 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale dal coniuge \* dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U..

*-Alle 20.50 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Squartecchia-*

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 23.03.2010 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente alla domanda di accertamento dei propri diritti da proporre nei confronti del \* dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U..

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. \* (nato a \* il \*) depositata in data 24.03.2010 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per lo scioglimento del matrimonio da proporre nei confronti di \* dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U..

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. \* (nato a \* il \*) depositata in data 24.03.2010 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di sfratto per morosità promosso da \* dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U..

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 25.03.2010 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Di Bartolomeo, rilevato che non è stato prodotto il certificato dell'autorità consolare competente attestante la veridicità dell'istanza quanto ai redditi prodotti all'estero, delibera di concedere termine di sessanta giorni per l'integrazione della domanda nei termini evidenziati, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U..

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. \* (nato a \* il \*) depositata in data 25.03.2010 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in

via anticipata e provvisoria, relativamente all'istanza di fallimento per recupero crediti di lavoro da proporre nei confronti della \* dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U..

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 25.03.2010 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per modifica delle condizioni di divorzio da proporre nei confronti di \* dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U..

Il Consiglio prende atto della richiesta di ammissione della sig.ra \* (nata a \* il \*), depositata in data 18.03.2010 e della successiva rinuncia all'istanza in data 25.03.2010 e delibera, pertanto, non luogo a provvedere.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 25.03.2010 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale dal coniuge \* da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U..

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 25.03.2010 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, rilevato che non risulta depositato lo stato di famiglia, delibera di concedere un termine di trenta giorni per l'integrazione della domanda nei termini indicati, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U..

## **7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO CREDITI – RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO**

### **A) ESONERI**

Il Consiglio, esaminata la domanda avanzata dall'avv. \*, delibera di dispensare dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007, l'avv. \*, parzialmente nella misura del 50% dal 8.03.010 al 7.03.2012, data di compimento del terzo anno di età della/o bimba/o;

### **B) RICONOSCIMENTO CREDITI**

Il Consiglio, in riferimento all'istanza in data 27.1.2009 con la quale l'avv. \* chiede gli siano riconosciuti crediti per aver partecipato nell'anno 2007 alle attività didattiche e scientifiche organizzate dall'Istituto Superiore di Sanità, collaborando alla redazione del "*Manuale di formazione*" per l'approfondimento del tema "*La tutela della salute nelle attività sportive e la prevenzione del doping*", ritenuta la necessità di meglio accertare le caratteristiche e la natura dell'attività svolta, delega a tal fine il Cons. Avv. Colitti, rinviando la trattazione dell'argomento ad una prossima seduta.

### **C) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO**

Il Consiglio

- prende atto della comunicazione dell'AIAF circa lo spostamento al 23 aprile 2010 della data dell'incontro, già accreditato, avente ad oggetto "*Istruzione probatoria nei procedimenti di separazione e divorzio*";
- in riferimento alla richiesta avanzata dall'AIAF per l'accredito dell'iniziativa su "*Profili penalistici nel conflitto familiare e regole deontologiche*" che si terrà a Pescara il 2 luglio 2010, delibera in conformità attribuendo all'evento n. 3 crediti formativi;
- in riferimento alla richiesta avanzata dal Prof. Fiorenzo Lizza per l'accredito del convegno "*Il passaggio generazionale nell'impresa. Aspetti strategici, giuridici e fiscali nella gestione della successione*" che si terrà a Pescara il 26 marzo 2010, delibera in conformità attribuendo all'evento n. 4 crediti formativi;
- in riferimento alla richiesta, di cui riferisce il Presidente, avanzata dalla Università G. D'Annunzio – Dipartimento di Scienze Giuridiche – AIGE – Associazione Italiana Giuristi Europei – Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa, volta ad ottenere l'accredito del Convegno sul tema "*Diritti fondamentali e politiche dell'UE dopo Lisbona*" previsto per il 6 e 7 maggio prossimi, delibera in conformità attribuendo all'evento n. 4 crediti formativi per ciascuna sessione.

8) **RICHIESTA AVV.TI \*\* SU MASTER IN CONCILIAZIONE (RELATORE AVV. COLITTI)**

Il Consiglio, in riferimento all'istanza con la quale gli Avv.ti \*\*hanno chiesto di conoscere se la CESD abbia formulato richiesta di accreditamento del 1° Master per conciliatori tenutosi a Pescara nel periodo gennaio-marzo 2009, udita la relazione del Consigliere Colitti, delibera di riscontrare la richiesta comunicando che in data 23.4.10 è stata rigettata l'istanza di accreditamento del master in oggetto, atteso che mancavano, nel caso di specie, i requisiti richiesti dal Regolamento sulla Formazione del CNF e da quello integrativo di questo COA. In pari data la s.r.l. Cesd è stata resa edotta del fatto che il master in Conciliazione non poteva essere accreditato e che non potevano riconoscersi crediti ai partecipanti per corsi non preventivamente accreditati.

-Alle 21,01 esce l'Avv. Di Silvestre-

9) **COMUNICAZIONE 10.2.10 AVV. \* (RELATORE AVV. STRAMENGA)**

Il Consiglio, udita la relazione dell'Avv. Stramenga il quale riferisce delle informazioni assunte circa l'attività svolta dal \*, ritenendo necessario porre la massima attenzione su attività parallele al contenzioso giudiziario che (soprattutto ove effettuate, come nella specie, all'interno del Tribunale) potrebbero favorire il crearsi di ipotesi di illegittimo accaparramento della clientela, dà mandato al Presidente di rappresentare la situazione anzi detta al Presidente del Tribunale al fine di sollecitare, da parte del medesimo, l'esame accurato di eventuali richieste di autorizzazione quali quella in esame e di richiedere, prima del rilascio delle stesse, il preventivo parere di questo Consiglio.

10) **RICHIESTA RAG. DONATELLI (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)**

Il Consiglio, vista la missiva in data 23.3.2010 con la quale il Rag. Donatelli ha presentato una integrazione alla precedente comunicazione del 23.2.2010, avuto riguardo al fatto che la Fondazione ha disposto che le impiegate della medesima non si servano più dell'orologio marca tempo in dotazione al Consiglio (il che fa venir meno ogni esigenza di adeguamento di compenso prospettata dal Rag. Donatelli), delibera di non luogo a provvedere.

**11) COMUNICAZIONE DI POSTE ITALIANE (RELATORE:  
COMMISSIONE ESPOSTI**

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Avv. Mancinelli, delibera di dare diffusione tra gli iscritti della sentenza Cass. 23.12.2009, n. 27214 e di non luogo a provvedere sulla menzionata comunicazione di Poste Italiane del 9.2.2010.

**12) CRITERI PER REDAZIONE NOTA SPESE (RELATORE:  
COMMISSIONE OPINAMENTI**

Il Consiglio, in riferimento alla problematica in oggetto e in particolare alla richiesta di conoscere i criteri per la redazione di nota spese riguardante un ricorso in materia di lavoro presentato in favore di più parti con identica posizione processuale, ma con crediti e rapporto di lavoro tra loro diversi, uditi i Componenti la Commissione Opinamenti e condivisone il parere, visto il D.M 8.4.2004 N. 127, delibera che nel caso in esame possa applicarsi l'art. 5 comma 5, Cap. I del citato DM, perché mentre tutti gli altri commi, nel prevedere l'assistenza e la difesa di più persone, fanno riferimento al solo onorario, il comma in questione nel contemplare la prestazione professionale dell'avvocato a favore di vari clienti con identica posizione processuale, ma con situazioni particolari di fatto e di diritto, riconosce al professionista un diritto al COMPENSO SECONDO TARIFFA, con riduzione del 30%, ricomprendendo nel compenso sia i diritti sia l'onorario, il tutto ridotto del 30%. Pertanto, ad avviso del Consiglio, la Collega dovrà redigere tante note spese quante sono le persone rappresentate e difese, applicando ad ognuno il proprio scaglione e riducendo ogni nota del 30%.

Dispone che del provvedimento anzi detto si dia comunicazione alla istante nonché, a mezzo di lettera informativa, agli iscritti.

**13) QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. COLITTI)**

Il Consiglio, in riferimento alla posizione della Dott. \* la quale, svolto il colloquio di fine pratica e richiesto il certificato di compiuta pratica, ha depositato il 22.3.2010 un certificato di iscrizione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, udita la relazione del Cons. Avv. Di Campli, delibera di richiedere il deposito del relativo diploma, riservando all'esito ogni determinazione;

**14) COMUNICAZIONE 9.3.10 DI UNASOLUZIONE (RELATORE  
AVV. COLITTI)**

Il Consiglio preso atto che UNA SOLUZIONE ha confermato l'offerta formulata per l'anno 2009 anche per il 2010, udita la relazione del Cons. Colitti, delibera di portare a conoscenza di tutti gli iscritti, a mezzo lettera informativa, che gli Avvocati iscritti all'Ordine di Pescara possono accedere gratuitamente ai corsi e-learning di UNA SOLUZIONE solo nel corrente

anno, segnalando che esclusivamente i corsi accreditati dal Consiglio Nazionale Forense conferiscono crediti formativi ai fruitori di detti corsi.

### **15) OPINAMENTI**

Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri:

Avv. \* per \* € 6.528,00

*-Alle 21.25 esce il Cons. Corradini-*

Avv. \* per \* € 1.830,00

*-Alle ore 21.35 rientra il Cons. Corradini-*

Avv. \* per \* € 196,00

Avv. \* per \* € 682,50

Avv. \* per \* € 5.140,00

Avv. \* per \* € 1.340,00

Avv. \* per \* € 1.787,50

Avv. \* per \* € 670,00

Avv. \* per \* € 5.552,50

Avv. \* per \* + altri € 13.895,00

Avv. \* per \* proc. n. \* € 710,00

Avv. \* per \* proc. n. \* € 433,50

Avv. \* per \* proc. n. \* € 1.159,00

Avv. \* per \* proc. n. \* € 148,50

Avv. \* per \* proc. n. \* € 1.440,50

Avv. \* per \* proc. n. \* € 173,50

Avv. \* per \* proc. n. \* € 881,50

Avv. \* per \* proc. n. \* € 624,00

Avv. \* per \* proc. n. \* € 1.391,50

Avv. \* per \* proc. n. \* € 349,00

Avv. \* per \* proc. n. \* € 1.458,00

Avv. \* per \* proc. n. \* € 1.827,00

Avv. \* per \* proc. n. \* € 483,00

Avv. \* per \* proc. n. \* € 786,00

Avv. \* per \* proc. n. \* € 738,00

Avv. \* per \* proc. n. \* € 1.164,50

Avv. \* per \* € 1.977,50

il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi parte integrante del presente verbale;

### **16) VARIE ED EVENTUALI**

Il Consiglio:

a) letto il documento programmatico sulla sicurezza 2010, l'approva e manda alla Segreteria per gli adempimenti di legge;

b) manda alla Commissione Informatica di esaminare la proposta di servizi della soc. \* del Gruppo \* e della soc. \* del Gruppo \*, riferendo in una prossima seduta;

c) in riferimento alla comunicazione datata "febbraio 2010" di Registro Italiano in Internet con la quale si chiede l'aggiornamento dei dati del Consiglio, rilevato che non risulta che il Consiglio abbia mai consentito il trattamento dei propri dati, dà mandato al Segretario di riscontrare la

missiva nei sensi che precedono, chiedendo la cancellazione dei dati in possesso della mittente.

Alle ore 22.00, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

IL PRESIDENTE